



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 34
DEL 10 DICEMBRE 2012
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 49
DEL 5 DICEMBRE 2012

S O 34

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2012, n. 0248/Pres.

LR 27/1995, art. 4: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi".

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_SO34_1_DPR_248_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2012, n. 0248/Pres.

LR 27/1995, art. 4: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia) e, in particolare l'articolo 4 il quale autorizza L'Amministrazione regionale a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare l'art. 30 che, al primo comma, stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 2131;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi>> nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_SO34_1_DPR_248_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli Venezia Giulia) per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria della popolazione in materia di donazione di organi.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Iniziative finanziabili

Art. 3 Divieto di cumulo

Art. 4 Presentazione della domanda

Art. 5 Criteri per la concessione delle sovvenzioni

Art. 6 Modalità di rendicontazione

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), alle associazioni dei donatori di organi operanti sul territorio regionale, per promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti.

Art. 2 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili tutte le iniziative finalizzate a promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente.

2. Una quota non superiore al 40 per cento della sovvenzione concessa annualmente a ogni associazione può essere destinata dalla stessa al proprio funzionamento.

Art. 3 Divieto di cumulo

1. Le sovvenzioni concesse per le finalità di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 4 Presentazione della domanda

1. La domanda di sovvenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente o da un suo delegato, è presentata direttamente, o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000, qualora il termine di cui al comma 1) cada in un giorno non lavorativo, esso è prorogato d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo.

3. Tale termine è perentorio e le domande presentate al di fuori dello stesso sono inammissibili e archiviate d'ufficio. Sono considerate presentate entro il termine le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla sua scadenza, purché inviate, entro la stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Alla domanda sono allegati:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta la domanda;
- b) una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente;
- c) un programma di massima delle attività che l'associazione intende svolgere nell'anno in corso;
- d) un preventivo di spesa suddiviso in due parti: la prima riferita alle attività che l'associazione intende svolgere e la seconda alle spese di funzionamento di cui al comma 2 dell'articolo 2 che presume di sostenere nell'anno in corso.

Art. 5 Criteri per la concessione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono concesse alle associazioni richiedenti ammesse alla sovvenzione secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 50 per cento delle risorse disponibili, proporzionalmente al preventivo relativo all'anno in corso allegato alla domanda;
- b) una quota del 50 per cento delle risorse disponibili, proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente come rendicontate ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6 Modalità di rendicontazione

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 27/1995, la rendicontazione della spesa deve essere prodotta dalle associazioni beneficiarie entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della concessione della sovvenzione ed avviene presentando, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso la sovvenzione.

2. La rendicontazione deve attestare l'impiego della sovvenzione concessa, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione, ed è divisa in due parti: la prima riferita alle spese sostenute per le attività che l'associazione ha svolto e la seconda concernente le spese di cui all'articolo 2, comma 2, sostenute per il funzionamento dell'associazione.

3. Ai fini della verifica a campione di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie devono conservare, presso la propria sede, le fatture o i documenti probatori equivalenti comprovanti le spese sostenute. Per essere ammessa a rendiconto tale documentazione deve essere di data compresa nell'arco dell'anno solare per il quale la sovvenzione è stata concessa. E' ammessa anche documentazione di data successiva – ma comunque anteriore al termine per la presentazione del rendiconto – purché giustifichi attività che siano state comunque svolte in quell'anno solare e spese per il funzionamento dell'associazione nel medesimo.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali